



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Varsavia, 29 gennaio 2025

Voce 118

REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE¹⁾

del 28 gennaio 2025

relativo ai requisiti dettagliati per la qualità commerciale degli imballaggi di talune bevande spiritose²⁾

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della legge del 21 dicembre 2000 sulla qualità commerciale dei prodotti agricoli e alimentari (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1980), è decretato quanto segue:

§ 1. il regolamento stabilisce requisiti specifici per la qualità commerciale degli imballaggi preconfezionati delle bevande spiritose la cui dimensione nominale è inferiore a 200 millilitri.

§ 2. Bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU UE L 30 del 17.5.2019, pag. 1, come modificato)³⁾, in appresso denominate "bevande spiritose", in imballaggi preconfezionati di dimensioni nominali inferiori a 200 millilitri sono immesse sul mercato in bottiglie o lattine in cui l'etichettatura, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, di tali bottiglie o lattine:

- 1) non deve suscitare dubbi o essere fuorviante per quanto riguarda l'identificazione delle bevande spiritose;
- 2) consente di distinguere le bevande spiritose da altri prodotti alimentari, in particolare da quelli destinati ai bambini.

§ 3. Le bevande spiritose contenute in imballaggi singoli preconfezionati di dimensioni nominali inferiori a 200 millilitri immessi sul mercato conformemente alle disposizioni in vigore in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o originari di uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e commercializzati conformemente alla legislazione in vigore in tale Stato, sono considerate conformi alle disposizioni in vigore in tale Stato purché l'etichettatura, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di cui al paragrafo 2, di tali imballaggi preconfezionati sia conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.

§ 4. Le bevande spiritose in imballaggi preconfezionati di dimensioni nominali non superiori a 200 millilitri,

¹⁾ Il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale è responsabile del settore dell'amministrazione governativa per i mercati agricoli, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, punto 4, del regolamento del presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2023 relativo all'ambito di competenza specifico del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale, voce 2706).

²⁾ Il presente regolamento è stato notificato alla Commissione europea il 18 ottobre 2024 con il numero 2024/0583/PL, in conformità dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2002 sul funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039 e Gazzetta ufficiale del 2004, voce 597) che attua la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

³⁾ Le modifiche del presente regolamento sono state pubblicate nella GU UE L 30 del 17.5.2019, pag. 1, nella GU UE L 316I del 6.12.2019, pag. 3, nella GU UE L 178 del 20.5.2021, pag. 4, nella GU UE L 238 del 6.7.2021, pag. 1, nella GU UE L 289 del 12.8.2021, pag. 1 e 4, nella GU UE L 321 del 13.9.2021, pag. 12, nella GU UE L 382 del 28.10.2021, pag. 59, nella GU UE L 197 del 26.7.2022, pag. 77, nella GU UE L 2024/1143 del 23.4.2024 e nella GU UE L 2024/90374 del 25.6.2024.

diverse dalle bottiglie o dalle lattine immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento, possono rimanere sul mercato per 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

§ 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale: *C. Siekierski*